



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
AREA DEI SERVIZI GENERALI

CAPITOLATO SPECIALE

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E
DI GESTIONE DELLA SOSTA PRESSO IL CENTRO UNIVERSITARIO
S. SOFIA IN CATANIA**

Il Tecnico
Antonino Leonardi

Il R.U.P.
(Dott. Rocco G. Spiteri)

Il Dott.
Il Dirigente A.S.G.
(Ing. Lucio Manganaro)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto della concessione
- Art. 2 – Durata della concessione
- Art. 3 – Valore presunto della Concessione
- Art. 4 – Importo a base di gara e criterio di aggiudicazione
- Art. 5 – Requisiti di partecipazione alla procedura
- Art. 6 – Obbligo di sopralluogo
- Art. 7 – Modalità di regolamentazione del servizio
- Art. 8 – Obblighi gravanti sul Concessionario
- Art. 9 – Ulteriori obblighi del Concessionario
- Art. 10 – Versamento canone fisso
- Art. 11 – Controprestazione a favore del Concessionario
- Art. 12 – Attivazione del servizio
- Art. 13 – Verifica e controllo
- Art. 14 – Controlli, disservizi e penali
- Art. 15 – Revoca della Concessione
- Art. 16 – Cauzione provvisoria
- Art. 17 – Cauzione definitiva
- Art. 18 – Copertura assicurativa
- Art. 19 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori
- Art. 20 – Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza
- Art. 21 – Elezione di domicilio
- Art. 22 – Tracciabilità
- Art. 23 – Forma del contratto e spese
- Art. 24 – Condizioni generali e finali
- Art. 25 – Controversie e foro competente

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'affidamento, in regime di concessione ai sensi degli artt. 14, 50, comma 1 lett. e) del D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e relativi decreti ministeriali attuativi e Linee Guida ANAC, del servizio di controllo e gestione dell'area - di proprietà dell'Università degli Studi di Catania - adibita a parcheggio delle autovetture e dei motocicli, per un totale di 100 posti a pagamento e 650 gratuiti, sita presso il Centro Universitario di S. Sofia (così come identificata nella planimetria che si allega al capitolato quale parte integrante ed inscindibile dello stesso – allegato A).

Il concessionario dovrà eseguire, a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria il servizio oggetto di concessione nei tempi, modalità e luoghi così come previsti dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia, dal *Regolamento per la disciplina dell'accesso, circolazione e sosta dei veicoli all'interno del C.U. di S. Sofia e del Parcheggio S. Sofia* (emanato con Decreto Rettoriale n. 7039 del 09.11.2010 e successive modifiche con Decreto Rettoriale n. 2705 del 23.07.2012), dal presente capitolato, e dal contratto che sarà stipulato tra la Ditta Aggiudicataria (in seguito denominata “Concessionario”) e l’Università degli Studi di Catania (in seguito denominata “Università”).

Saranno, egualmente, oggetto della concessione tutte le altre attività connesse, così come meglio specificate nel presente capitolato e negli atti dallo stesso richiamato, necessarie all’ottimale gestione del servizio.

Nell’ambito della suddetta convenzione, il CNNL riferimento è CCNL Ausiliari Sosta.

Si precisa che nella gestione della concessione non sono previsti i CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Il presente capitolato è corredata dai seguenti “ALLEGATI” (che ne costituiscono parte integrante):

Allegato A – “planimetria Area parcheggi”

Allegato B – “DUVRI”

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del rapporto concessorio è di 1 (un) anno, rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni, decorrente dalla data di effettivo avvio del servizio, quindi per un periodo complessivo della concessione massimo di 3 (tre) anni.

Alla scadenza della prima annualità, **il contratto potrà essere rinnovato di anno in anno** - per un periodo di ulteriori anni 2 (due)- agli stessi prezzi patti e condizioni, previa verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio e del regolare adempimento degli obblighi nascenti dal contratto originario.

Nel caso in cui l'università riterrà di non avvalersi della facoltà di rinnovo del servizio, la concessione cesserà di fatto e di diritto (senza alcun onere per l'università di notificare

preventivo avviso) e il Concessionario non avrà diritto al alcun risarcimento o indennizzo di sorta.

Art. 3 **VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE**

Il valore presunto della concessione in oggetto, tenuto conto della possibilità dei rinnovi, è pari **a euro 210.000,00** oltre IVA.

Art. 4 **IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'importo del canone a base di gara, su base annuale, è pari **a euro 26.650,00** oltre IVA. La Concessione sarà affidata mediante procedura negoziata senza bando secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1 lettera e) del D.lgs. 36/2023, previa pubblicazione di manifestazione d'interesse. La gara sarà espletata su Piattaforma di Approvvigionamento Digitale "UBUY" e aggiudicata con il criterio del maggior rialzo offerto in sede di gara rispetto al canone previsto a b.a.

L'Università concedente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta anche una sola offerta valida. In caso di assoluta mancanza di offerte e/o comunque di offerte ritenute non appropriate agli interessi dell'Ente concedente, si potrà procedere ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 5 **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs 36/2023. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del D. Lgs 36/2023.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in altre forme di raggruppamento o consorzio.

Art. 5.1 Requisiti di ordine generale

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti nei cui confronti sussiste una o più delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Nel caso di R.T.I. i requisiti di cui all'articolo sopra citato devono essere posseduti in proprio da ciascuna Impresa partecipante.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Art. 5.2 Requisiti di idoneità professionale

I soggetti concorrenti devono essere in possesso del seguente requisito, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi in sede di gara:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura; oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.

Per i concorrenti non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento attestante l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale, di cui all'Allegato II.11 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii., secondo la legislazione nazionale di appartenenza.

Gli operatori economici non residenti in Italia dovranno provare la predetta iscrizione secondo le modalità di cui all'art. 100, comma 3 del D.lgs. 36/2023.

Art. 5.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria

I soggetti concorrenti devono possedere un fatturato globale, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura pari a € 210.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 del soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il Revisore Contabile o la società di

revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolta.

Art. 5.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale

I soggetti concorrenti devono dimostrare l'avvenuta esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, di servizi analoghi a quello oggetto di gara, per un importo minimo complessivo pari almeno all'importo della concessione posta a base di gara.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui agli artt. 99 e 100 del Codice e mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le Amministrazioni Pubbliche completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Nell'ipotesi di R.T.I. il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e la restante misura cumulativamente dalle mandanti.

Art. 5.5 Requisiti di esecuzione

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 5 novembre 2021, n. 162, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 6 **OBBLIGO DI SOPRALLUOGO**

Al fine di valutare la congruità della propria offerta, i concorrenti – per mezzo del legale rappresentante o persona munita di apposita delega - hanno la facoltà di effettuare il sopralluogo degli spazi in cui dovrà essere svolto il servizio, nel giorno e ora che verranno concordati con il Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Rocco G. Spiteri (da contattare ai seguenti recapiti: tel. 095 7307855, email: rocco.spiteri@unict.it).

In sede di sopralluogo, se richiesta sarà rilasciata la relativa attestazione. Si fa presente che sarà possibile effettuare il sopralluogo in una fase successiva alla manifestazione di interesse precisamente a decorrere dalla pubblicazione della procedura negoziata senza bando ed entro il terzo giorno antecedente la data di scadenza della procedura negoziata.

Art. 7 **MODALITA' DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO**

All'interno degli spazi a parcheggio presso il C.U. del Centro Universitario di S. Sofia la sosta sarà regolamentata come di seguito descritto:

- un numero di stalli pari a 100, individuati nell'allegata planimetria e segnati a terra con strisce blu e apposita segnaletica orizzontale e verticale, sarà riservato alla sosta a pagamento;
- il parcheggio sarà gratuito all'interno dei rimanenti stalli (circa 650) segnati con strisce bianche o di colore diverso a seconda della destinazione (tra cui stalli bianchi delimitati da barriere e riservati a docenti e personale tecnico-amministrativo; posti segnati per disabili; posti segnati per i mezzi della manutenzione e per le autovetture di proprietà dell'Ateneo). Detti posti, non a pagamento, saranno soggetti al controllo di legittimità della sosta da parte del Concessionario.

L'Università si riserva di modificare la predetta regolamentazione in qualunque momento pur mantenendo invariato il numero di posti auto per la sosta a pagamento.

L'Università, qualora sopraggiunga una qualunque esigenza dell'Ateneo, avrà la facoltà di interdire e/o riservare temporaneamente la sosta in qualsiasi stallo (anche tra quelli a pagamento), nella misura strettamente necessaria e per il minimo tempo necessario al soddisfacimento delle proprie esigenze. Per tali interdizioni il Concessionario non potrà opporre resistenze. Per tali interdizioni, dal canone che il concessionario è tenuto a corrispondere all'Università, verranno detratte le somme derivanti dal mancato utilizzo degli stalli, calcolate sulla base del numero delle giornate e dal presunto introito prodotto dal singolo stallo.

Gli stalli a pagamento, segnati in blu, nel corso della durata della concessione potranno essere ricollocati in aree diverse da quelle stabilite nel presente capitolo e nell'allegata planimetria (nei limiti di 100 posti auto) ma sempre nella area del C.U. di S. Sofia. Tali interventi di ridefinizione degli stalli a pagamento potranno essere disposti dall'Università in funzione delle proprie esigenze in qualsiasi momento e dovranno essere eseguiti dal concessionario a propria cura e spese senza che questo possa richiedere rimborsi o

indennizzi di qualsiasi natura. In tale evenienza l’Università dovrà comunicare al Concessionario le modifiche ritenute necessarie mediante trasmissione di elaborato grafico (planimetria) che individui chiaramente le modifiche richieste.

L’università potrà disporre in qualsiasi momento l’apertura delle aree di sosta, non soggette a pagamento -chiuse da barriere perché riservate al personale docente e tecnico amministrativo di Ateneo-, in favore degli studenti nel caso le stesse aree risultassero sottoutilizzate. Inoltre, l’Università potrà consentire la sosta a mezzi di estranei autorizzati in occasione di eventi di interesse dell’Ateneo o di Lauree, etc. senza che il concessionario possa avanzare pretese o indennizzi di alcun tipo.

ART. 8 **OBBLIGHI GRAVANTI SUL CONCESSIONARIO**

Spetta al Concessionario, per tutta la durata contrattuale (compreso l’eventuale rinnovo o proroga), con organizzazione propria, oneri a proprio carico e totale assunzione di qualsivoglia responsabilità connessa o conseguente alla gestione del servizio in parola, l’adempimento degli obblighi di seguito elencati:

- 1) fornitura, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, a propria cura e spese, di almeno n. 2 distributori automatici di schede parcheggio (parcometri) in corrispondenza delle due zone di area a parcheggio a pagamento conformi alle vigenti norme. Nello specifico il Concessionario dovrà avvalersi, a proprie spese, di almeno uno dei più comuni sistemi di pagamento elettronico, tramite app per smartphone, già in uso per la gestione della sosta nel Comune di Catania (quali ad esempio DropTicket, Telepass, EasyPark, etc...);
- 2) attività di controllo della regolarità della sosta all’interno di tutti gli spazi del C.U. di S. Sofia (anche all’interno di aree chiuse da barriere) realizzato con un minimo di n.1 unità di personale. Tale attività di controllo dovrà essere svolta con continuità dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il sabato. Il personale addetto al controllo sosta dovrà essere in servizio permanentemente all’interno della Città Universitaria ed essere riconoscibile, in riferimento alla funzione svolta, con adeguato vestiario e targhetta identificativa ben visibile del nome del concessionario e del nome dell’operatore;
- 3) predisposizione e collocazione di pannelli informativi, da apporre almeno in corrispondenza di tutti i varchi di accesso del C.U. di S. Sofia, contenenti il regolamento della sosta, i tempi, le modalità e i costi del servizio;
- 4) realizzazione e manutenzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale limitatamente alle zone di parcheggio a pagamento, previa autorizzazione.
- 5) elevazione di penali e relativa riscossione per i veicoli in sosta vietata all’interno di tutte le aree della Cittadella Universitaria di S. Sofia, comprese quelle riservate al personale docente e tecnico-amministrativo;

- 6) esecuzione di tutte le attività tecniche, organizzative e gestionali per la gestione del servizio oggetto della concessione;
- 7) con cadenza mensile, l'invio di un report contenente le informazioni relative al numero di ticket e di penali emesse.

Le forniture elettriche per il funzionamento dei parcometri saranno a carico dell'Università.

Il Concessionario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché nel contratto medesimo e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

In nessun caso il Concessionario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste dal contratto; qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC.

Art. 9 **ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tenuto a comunicare il proprio responsabile del servizio al quale dovranno rapportarsi gli uffici dell'Università, fornendo tutti i recapiti, anche telefonici, presso i quali raggiungere detto responsabile.

Il Concessionario avrà come interlocutore dell'Università il responsabile Unico del Procedimento, dott. Rocco G. Spiteri, tel. 095 7307855, e-mail: rocco.spiteri@unict.it

Il Concessionario si impegna a ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività oggetto del servizio.

L'Università non potrà essere, in alcun modo, chiamata in causa per l'eventuale mancato ottenimento o il venir meno delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario durante la durata del rapporto contrattuale ed eventuale proroga o rinnovo.

Il Concessionario alla scadenza della gestione, oppure al suo termine per qualsiasi altra causa, dovrà riconsegnare immediatamente le aree all'Università in buone condizioni manutentive e in buono stato di conservazione in relazione all'uso normale degli stessi.

È fatto salvo il diritto dell'Università di addebitare al gestore gli eventuali danni derivati da cattivo uso e/o da cattiva manutenzione.

La riconsegna degli spazi dovrà, in ogni caso, essere effettuata entro la scadenza contrattuale o comunque, in tutti i casi di risoluzione anticipata, entro il termine fissato dall'Università nella comunicazione di avvenuta risoluzione.

Art. 10 **VERSAMENTO CANONE FISSO**

Il canone di concessione da versare all'Università - in rate trimestrali anticipate - sarà pari all'importo che scaturisce dall'offerta economica (corrispondente all'offerta presentata dal concorrente vincitore della procedura di gara). Qualora il concessionario non dovesse corrispondere il canone come sopra indicato, l'amministrazione potrà risolvere unilateralmente il contratto e incamerare la cauzione definitiva a titolo di ristoro per il mancato incasso.

Art. 11 CONTROPRESTAZIONE A FAVORE DEL CONCESSIONARIO

Al Concessionario sarà riconosciuto il diritto di riscuotere le entrate derivanti da:

- a) gli incassi della sosta, nei 100 posti auto stabiliti a pagamento ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, la cui tariffa è fissata in € 2,00 per mezza giornata (8,00-14,00 o 14,00 -20,00) e € 0,50 quale tariffa oraria;
- b) gli incassi da penali, il cui ammontare ai sensi dell'art. 7 del Regolamento è fissato in € 30,00 ognuna.

Le tariffe così fissate e immodificabili per tutta la durata della concessione, saranno riscosse per le sole aree di parcheggio a pagamento (100 posti), a mezzo parcometri conformi alle direttive e alle norme vigenti, con rilascio di apposita ricevuta da esporre in modo visibile sul cruscotto del veicolo o mediante pagamento elettronico con apposita applicazione su smartphone.

Sono esenti dal pagamento della tariffa:

- i veicoli appartenenti alle Forze dell'Ordine e Pubbliche Amministrazioni, adeguatamente riconoscibili (veicoli UNICT, e/o autorizzati da UNICT)
- i veicoli di soccorso;
- i veicoli appartenenti a Enti erogatori di servizi pubblici strettamente connessi con un'attività di intervento ricadente nelle zone di parcheggio a pagamento;
- i veicoli elettrici muniti di permesso rilasciato dall'Università di Catania;
- i veicoli che espongono apposito contrassegno auto per disabili rilasciato dal Comune di residenza;

Le somme versate dagli automobilisti per l'utilizzazione delle aree di parcheggio a pagamento sono soggette a IVA (Agenzia Entrate R.M. n° 134/E del 15/11/2004).

In caso di qualsiasi contestazione con l'utenza, l'Università non può essere chiamata in causa a nessun titolo.

Art. 12 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La consegna degli spazi dove dovrà essere svolto il servizio sarà formalizzata con apposito verbale.

L'aggiudicatario della gara, entro 35 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e comunque entro i 30 giorni successivi alla stipula del contratto, dovrà fornire e installare i due parcometri, la segnaletica stradale verticale e orizzontale e i pannelli informativi dedicati alla sosta a pagamento.

Sono a carico del Concessionario le spese relative a tutti i collegamenti e allacci necessari per l'installazione dei parcometri e delle applicazioni dei sistemi di pagamento elettronico.

Art. 13 VERIFICA E CONTROLLO

Al fine di verificare l'andamento del servizio in concessione, l'Università si riserva di effettuare controlli e ispezioni. In tali occasioni il Concessionario dovrà prestare la massima collaborazione al personale dell'Università incaricato.

Art. 14 CONTROLLI - DISSERVIZI –PENALI

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero anomalie imputabili al Concessionario - in particolare per infrazioni e inadempienze nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali - l'Università applicherà una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni inadempienza.

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e l'assolvimento delle penali, l'Università potrà rivalersi mediante corrispondente trattenuta sul deposito cauzionale definitivo prestato a garanzia della corretta esecuzione del contratto, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In tal caso, detta cauzione dovrà essere prontamente ricostituita.

Art. 15 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il contratto sarà risolto *ipso-jure*, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo o risarcimento da parte del Concessionario, nei seguenti casi:

- a) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle previste nel contratto;
- b) disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- c) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- d) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- e) gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte dell'Università;
- a) mancato versamento, nei tempi dovuti, delle somme spettanti all'Università;

- b) gravi e/o ripetute inadempienze del Concessionario;
- c) rifiuto di presentazione di documentazione relativa alla gestione del personale;
- d) sospensione o comunque mancata esecuzione del servizio per due giorni, anche non consecutivi, nel corso di un mese;
- e) inadempimento degli obblighi retributivi e/o contributivi nei confronti del personale dipendente per due mesi anche non consecutivi;
- f) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall'Università;
- g) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- h) fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Concessionario.

La risoluzione del contratto diverrà operativa a seguito della comunicazione che l'Università invierà alla sede legale del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16 **CAUZIONE PROVVISORIA**

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., l'offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 1% dell'importo complessivo della concessione.

L'offerente deve dunque presentare quietanza comprovante la costituzione della cauzione provvisoria del 1%, da costituire con bonifico bancario/postale (con versamento da effettuarsi sul conto corrente, intestato a Università degli Studi di Catania, presso l'Istituto Cassiere dell'Università; in tale caso, l'offerente deve indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante deve restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima), in assegni circolari, sotto forma di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Università; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

La cauzione può essere anche rilasciata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, la stessa deve prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4. l'efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La predetta cauzione deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice degli

appalti, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale ultima disposizione non trova applicazione nel caso di micro, piccole e medie imprese.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario e potrà essere restituita alla ditta aggiudicataria dopo che sia stata effettuata la sottoscrizione del contratto di concessione.

Art. 17 **CAUZIONE DEFINITIVA**

Il Concessionario è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria, con le modalità già indicate in relazione alla “cauzione provvisoria”, per un ammontare pari al 5 per cento dell’importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. La garanzia è costituita a copertura del mancato o inesatto adempimento del Concessionario; è fatto salvo il diritto dell’Università a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si precisa che, in caso di decadenza dalla concessione per inadempimento del Concessionario, il deposito cauzionale sarà incamerato dal Concedente a titolo di risarcimento, fatta salva la facoltà dell’Università di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

La garanzia dovrà essere valida per la durata della concessione fino al suo svincolo da parte del concedente. In caso di utilizzo della garanzia il concedente richiederà al Concessionario l’immediata reintegrazione della stessa.

Si applicano alla cauzione definitiva le previsioni dell’Art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 18 **COPERTURA ASSICURATIVA**

L’Università resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Concessionario, a terzi e agli utenti in relazione all’espletamento del servizio oggetto di concessione, essendo interamente riconducibile al Concessionario la relativa responsabilità.

Ogni eventuale richiesta di risarcimento di terzi per danneggiamento alle proprie autovetture in sosta sarà gestita e sarà in ogni caso a carico del Concessionario che solleverà l’Università da ogni onere e responsabilità.

Il Concessionario, prima del perfezionamento dell’atto di concessione, deve altresì munirsi di polizza RCT a garanzia della propria responsabilità civile verso terzi avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto (con massimale non inferiore a 1.500.000,00 euro).

Per ogni rapporto derivante o connesso con il presente affidamento, il Concessionario terrà estranea nei confronti dei terzi l'Università, impegnandosi anche a costituirsi in giudizio qualora quest'ultima fosse stata individuata come controparte in azione giudiziaria.

Art. 19

OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operatori contro gli infortuni, delle assicurazioni sociali, dell'inquadramento contrattuale, degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente e ogni altra disposizioni in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori.

Nessun rapporto di lavoro verrà a instaurarsi tra l'Università e il personale addetto all'espletamento del servizio, che lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del gestore.

Il Concessionario è responsabile nei confronti sia dell'Università sia dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

L'Università è espressamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal Concessionario all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

Il Concessionario deve provvedere alla retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie dipendenze e i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali.

Art. 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'Università degli Studi di Catania esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

Art. 21

ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Concessionario si impegna a eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nella città di Catania, presso il quale l'Università invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante la concessione con espresso esonero dell'Università da ogni addebito in ordine a eventuali mancati recapiti, dipendenti da qualsiasi causa.

Art. 22

TRACCIABILITÀ

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m. e i.

Art. 23
FORMA DEL CONTRATTO E SPESE

L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'Università la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività del provvedimento di aggiudicazione, nonché all'espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti e provvedimenti del presente procedimento.

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata con modalità elettronica – firma elettronica certificata – in conformità a quanto previsto dall'art. 60 e ss. del D.Lgs. 36/2023. Tutte le spese inerenti e conseguenti la suddetta stipula sono a carico dell'aggiudicataria.

Art. 24
CONDIZIONI GENERALI E FINALI

La partecipazione alla procedura comporta piena e incondizionata accettazione di tutte le norme, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nella lettera di invito.

In nessun caso e per nessun motivo, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'area destinata a parcheggio potrà essere destinata e utilizzata dal Concessionario per fini diversi da quelli previsti dal presente Capitolato.

Il Concessionario è tenuto, sotto la propria esclusiva responsabilità, a ottemperare a tutti gli obblighi e disposizioni emanate dall'autorità di Pubblica Sicurezza.

Per quanto non previsto dal presente capitolato e dalla lettera di invito, si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 25
CONROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Concessionario e l'Università in relazione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, ove non definibile in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Catania, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.